

X LEGISLATURA



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## PROPOSTA DI LEGGE

### N. 364 del 31 gennaio 2017

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**FICHERA**

---

**“Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona”**

**Proposta di legge regionale concernente:**

**“Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona”**

**Daniele Fichera**



**PROPOSTA DI LEGGE**

**Dichiaro formalmente ricevibile  
Assegnata all'E Commission 1**


**VII - IV - 1**

**Roma 07/07/2017**

**D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Giuridico, Istituzionale  
(Avv. Costantino Vespasiano)**

**Il Funzionario incaricato  
dello svolgimento di funzioni dirigenziali  
ai sensi dell'articolo 38, comma 5 bis, L.r. 6/2002**

**Dott. Maurizio Bonuglia**



## Relazione

~~Proposta di legge regionale concernente:~~

~~“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”~~



### 1. Premessa

Con il provvedimento in oggetto, la Regione Lazio assolve il compito di emanare, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale 8 novembre 2000 n.328 e dal D.lgs. 4 maggio 2001 n. 207, le necessarie disposizioni destinate al governo dei processi di razionalizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel proprio territorio.

### 2. Quadro normativo di riferimento

In via del tutto preliminare, appare opportuno riassumere brevemente le principali evoluzioni della disciplina in materia di IPAB nel corso degli ultimi anni, stante il loro ruolo preparatorio della proposta di legge in esame.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 aprile 1988 n. 396, dichiarò l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (ossia, dell'antico provvedimento legislativo istitutivo delle IPAB) nella parte in cui il medesimo non prevedeva che le IPAB regionali ed infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora possedessero i requisiti di un'istituzione privata.

La dichiarata incostituzionalità dell'art.1 della legge in parola sancì definitivamente la fine dell'obbligatoria veste pubblicistica degli enti assistenziali menzionati, invalidando la norma che, per più di un secolo, aveva notoriamente impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel comparto dell'assistenza e aveva altresì, di fatto, ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione.

Un passaggio fondamentale si ebbe poi con l'emanazione della legge nazionale 8 novembre 2000 n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), la quale, all'art. 10, delegava espressamente il Governo stesso ad emanare un decreto legislativo recante una nuova generale disciplina delle istituzioni in oggetto a cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare, anche con nuovi provvedimenti, la propria normativa, rispettandone i principi e i criteri direttivi enunciati, e stabiliva, nell'occasione, l'abrogazione formale della legge 6967/1890.



02/01/2001 11:20:00 11/11/2001 11:20:00 11/11/2001 11:20:00

In attuazione della delega recata nella legge 328 citata, venne quindi emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, disciplinante il riordino delle IPAB esistenti, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del quale venne prevista e regolamentata la trasformazione delle stesse IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche private, secondo i principi dettati dall'art. 5. Oltre a ciò, il menzionato decreto attribuiva alle Regioni specifiche competenze attuative in ordine alla materia di cui trattasi, tra le quali rientrano quelle relative alla determinazione della disciplina delle modalità e dei termini afferenti ai procedimenti per la trasformazione (art.5, comma 7), nonché alla regolamentazione delle procedure di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione stessa (art. 16 comma 5), ovvero, in buona parte, quelli che sono i contenuti prioritari dell'odierna proposta di legge.

### **3. Contenuti ed obiettivi della legge regionale**

Tutto ciò premesso, procedendo alla presentazione dei tratti essenziali della proposta di legge regionale in oggetto – la quale segna il pieno allineamento della Regione Lazio al processo legislativo sopra riassunto – si ritiene possibile iniziare rilevando che si introduce, con questo provvedimento legislativo, il riordino e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), che concorrerebbero alla programmazione e alla realizzazione degli interventi nell'ambito del sistema regionale e locale dei servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato.

Nell'art. 2 si stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 19, le IPAB dovranno procedere con la trasformazione, prevedendo, in caso di inerzia, il potere sostitutivo da parte della Regione. Sono inoltre specificati i casi di esclusione dal processo di adeguamento. Quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 12, al fine di razionalizzare i costi e ottenere una maggiore efficienza dei servizi offerti, può avvenire tramite fusione o incorporazione; il nuovo statuto dovrà tuttavia rispettare le finalità istituzionali disciplinate dagli statuti originari.

Nell'art. 3 viene istituito un fondo di tutela e garanzia patrimoniale delle risorse del sistema pubblico regionale dei servizi alla persona, con lo scopo di ridurre i costi derivanti dall'indebitamento delle APSP nei confronti del sistema creditizio e di risanare, ad esclusione di quanto attiene alle responsabilità dei singoli organi, la situazione economico-finanziaria di tali enti. La Giunta regionale stabilisce, attraverso il Regolamento previsto dall'art. 19, i criteri



2001-05-04 14:20:00



fondamentali relativi alla gestione del Fondo, determinando le modalità di adesione da parte delle APSP che intendano affidare al Fondo la gestione del rispettivo patrimonio disponibile, nonché la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo stesso e i criteri di erogazione delle somme o delle garanzie.

Un aspetto di assoluta rilevanza è inoltre rappresentato dal fatto che le APSP, pur essendo dotate di autonomia giuridica e amministrativa, e in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica, sono enti strumentali della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, soggetti quindi ai poteri di indirizzo, vigilanza, ispezione e controllo della Giunta regionale.

La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro è ammessa esclusivamente quando ricorrano le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e nei casi di applicabilità dell'art.3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5. Anche in questa fattispecie è previsto un potere di vigilanza e controllo da parte della Regione (art. 18).

Gli articoli che vanno dal 6 all'11 disciplinano invece gli organi delle APSP, prevedendo un consiglio di amministrazione, il Presidente e il revisore dei conti.

Un aspetto che merita inoltre attenzione è costituito da quanto viene espresso nell'art. 20 che prevede che la trasformazione, anche mediante fusione, delle IPAB in APSP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all'articolo 12, non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente. Mentre per quanto riguarda il rapporto di lavoro delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, si rimanda alla normativa vigente in materia.

La Giunta regionale rende noto al Consiglio regionale dell'attuazione di tali disposizioni e degli effetti ottenuti, attraverso relazioni dettagliate periodiche in merito alle attività svolte dalle APSP e dalle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. F. C.", is located at the bottom right of the page.







**Art. 3**  
*(Tutela del patrimonio delle APSP)*

1. È istituito presso la Regione Lazio un fondo di tutela e garanzia patrimoniale delle risorse del sistema pubblico regionale dei servizi alla persona, di seguito nominato Fondo, destinato alle necessità di riduzione dei costi derivanti dall'indebitamento delle APSP nei confronti del sistema creditizio e, fatte salve le eventuali responsabilità degli organi, al risanamento gestionale ed economico-finanziario delle APSP.
2. Il Fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti sul bilancio regionale nonché dagli eventuali interessi maturati.
3. Al Fondo, previa deliberazione dei rispettivi organi di amministrazione, può essere conferita, al precipuo scopo di incrementarne in maniera significativa la redditività ed aumentare conseguentemente la sostenibilità complessiva del sistema integrato regionale dei servizi alla persona, la gestione del patrimonio disponibile delle APSP, mediante la sottoscrizione di appositi contratti di servizio.
4. Il Fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, amministrazioni comunali ovvero altri soggetti pubblici e privati.
5. La Regione, al fine di prevedere misure compensative volte a favorire l'integrazione del Fondo, può prevedere, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'introduzione di speciali agevolazioni fiscali in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP o di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF a favore dei soggetti di cui al comma 4. Sono fatti salvi i limiti derivanti dall'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, come previsto dal medesimo decreto.
6. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 19, i criteri fondamentali relativi alla gestione del Fondo, determinando le modalità di adesione da parte delle APSP che intendano affidare al Fondo la gestione del rispettivo patrimonio disponibile, nonché la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo medesimo e i criteri di erogazione delle somme o delle garanzie.
7. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi. Qualora gli interventi non siano attuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 si applica l'articolo 14, con la eventuale revoca dell'intero intervento, con la restituzione della somma già impegnata o l'esito della garanzia.





**Titolo II**  
**Disposizioni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona**

**Art. 4**  
*(Autonomia ed organizzazione)*

1. Le APSP sono enti strumentali della Regione, soggetti ai poteri di direzione e controllo della Giunta regionale, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio.
2. La Regione e gli enti locali possono prevedere finanziamenti alle APSP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche a valere sui trasferimenti disposti in conto gestione.
3. Gli statuti delle APSP, adottati nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, sono conformati al principio della distinzione tra i poteri di indirizzo e programmazione e quelli di gestione.
4. L'autonomia delle APSP è disciplinata nello statuto che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le APSP adottano altresì i regolamenti di organizzazione e di contabilità. Lo statuto, che disciplina i requisiti, le modalità e i criteri di nomina o di elezione degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, nonché le forme di partecipazione degli utenti dell'APSP e dei loro familiari, è deliberato, in base ad un modello predisposto dalla Giunta regionale, dall'ente e trasmesso alla stessa per la successiva approvazione.
5. La denominazione dell'APSP deve contenere l'indicazione di "Azienda pubblica di servizi alla persona" e dell'acronimo "APSP".



## Art. 5

*(Gestione dei servizi propri dell'APSP e disposizioni riguardanti le attività strumentali)*

1. Le attività direttamente destinate alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall'APSP.
2. È ammesso l'utilizzo di professionalità di soggetti terzi per il periodo necessario ad organizzare o ripristinare la regolare erogazione dei servizi diretti alla persona, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, nonché di riduzione dei costi del personale.
3. L'utilizzo di professionalità di cui al comma 2 è consentito non oltre il termine di sei mesi, nei casi di gestione di attività istituzionali, in misura non prevalente con riferimento alle entrate della gestione caratteristica e riferite all'ultimo conto consuntivo approvato, per il raggiungimento di economie di costi o riduzione di spese e per le APSP che erogano prevalentemente servizi ai minori.



**Art. 6**  
*(Organizzazione dell'APSP)*

1. Sono organi delle APSP:
  - a) il consiglio di amministrazione;
  - b) il presidente;
  - c) il revisore dei conti unico.

01. REGISTRO UFFICIALE ANNO 2017



**Art. 7**  
*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dell'APSP sono nominati dal Presidente della Regione. I componenti sono designati dai soggetti previsti nei singoli statuti, anche nel rispetto delle volontà del fondatore, prevedendo:
  - a) la designazione di un componente in capo al comune ove ha sede legale APSP;
  - b) la designazione dei residui componenti sulla base delle tavole di fondazione e dell'esistenza o meno di portatori di interessi originari dell'IPAB.
2. Le designazioni sono effettuate nei trenta giorni antecedenti la scadenza del consiglio in carica. Qualora i soggetti titolari non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione provvede autonomamente nei successivi trenta giorni.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri incluso il presidente, fatta salva la possibilità di prevederne cinque nel caso in cui, dall'osservanza delle tavole di fondazione derivi la necessità di assicurare la rappresentanza dei portatori di interessi originari. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. I componenti del consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati esclusivamente nell'ipotesi di cui al comma 7. In ogni caso il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione designati da un soggetto pubblico non possono ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive.
5. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione prestano la loro attività a titolo gratuito e possono percepire esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.
6. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
7. Nell'esercizio dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo di cui all'articolo 14, il Presidente della Regione può, anche su indicazione del soggetto competente alla designazione, provvedere alla revoca e alla rimozione dei consiglieri anche singolarmente, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente e con le volontà del fondatore.



CEL...REGISTRO...UFFICIALE...0002027...1...24-01-2017...16:39



## Art. 8

### *(Compiti del consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo e controllo, ed in particolare:
  - a) delibera lo statuto e le relative modifiche e lo trasmette alla Giunta regionale per la successiva approvazione;
  - b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
  - c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
  - d) delibera i bilanci nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15;
  - e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
  - f) nomina il direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
  - g) approva la dotazione organica dell'APSP su proposta del direttore;
  - h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
  - i) approva le proposte di contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 3;
  - l) nomina al suo interno il vice presidente, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati nello statuto.





**Art. 10**  
*(Direttore)*

1. La gestione dell'APSP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Si applica la normativa vigente anche in materia di mancato rinnovo, revoca e recesso.
2. Il direttore è scelto da un elenco regionale tenuto presso la competente direzione regionale, costituito e gestito sulla base di criteri e procedure fissate dalla Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19.
3. La durata dell'incarico, nell'assicurare la continuità della gestione della APSP, non può comunque superare i sei mesi successivi alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
4. Il direttore dell'APSP ha il compito della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo consiglio. Il direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'APSP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
5. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è regolato da apposito contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia e non può superare l'80 per cento di quello previsto per i direttori regionali.
6. Il direttore partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.



**Art. 11**  
*(Revisore dei conti unico)*

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che è determinato in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui alla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio).
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, al consiglio di amministrazione, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.
8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'APSP.





## Art. 12

### *(Fusione e raggruppamento)*

1. La Regione, in riferimento alla complessiva definizione degli ambiti di intervento territoriali del sistema integrato regionale dei servizi sociali, promuove, sulla base degli indirizzi programmatici, la fusione e il raggruppamento delle APSP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria.
2. Le APSP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova APSP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori.
3. Le APSP possono raggrupparsi mediante la costituzione di un unico consiglio di amministrazione; a tal fine viene redatto lo statuto del raggruppamento, che prevale nelle parti comuni sui singoli statuti, per consentire la gestione coordinata del personale e dei servizi istituzionali e strumentali. I documenti contabili del raggruppamento devono consentire anche la lettura separata della gestione di ogni APSP raggruppata.
4. La fusione e il raggruppamento sono finalizzati a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l'avvio della procedura di cui all'articolo 14.
5. Le modalità per la fusione e il raggruppamento sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19.



**Art. 13**  
*(Estinzione)*

1. Le IPAB di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono soggette all'estinzione d'ufficio, con contestuale destinazione del loro patrimonio ad altra IPAB per la quale sia stata già attivata o comunque prevista la procedura di trasformazione in APSP, anche mediante fusione o raggruppamento di cui all'articolo 12.
2. Il commissario ad acta, di cui all'articolo 2, comma 5, provvede ad effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare e dei rapporti giuridici pendenti dell'IPAB da estinguere, trasmettendo i relativi atti alla competente direzione regionale entro i sessanta giorni successivi alla sua nomina.
3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla trasmissione degli atti, dispone l'estinzione dell'IPAB, provvedendo alla contestuale individuazione dell'IPAB cui trasferire i beni e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all'IPAB soggetta ad estinzione, fermo restando il rispetto delle relative tavole di fondazione, sulla base della comune appartenenza allo stesso distretto socio-sanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle ASL.
4. La Giunta regionale, su richiesta dell'APSP interessata o anche d'ufficio, può disporre l'avvio dell'estinzione di un'APSP, nominando contestualmente un commissario ad acta incaricato di procedere, entro i successivi novanta giorni, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e del patrimonio immobiliare e mobiliare e alla trasmissione dei relativi atti alla competente direzione regionale; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni.
5. Entro i successivi sessanta giorni dalla trasmissione degli atti alla competente direzione regionale, la Giunta regionale dispone l'estinzione dell'APSP, provvedendo alla contestuale individuazione dell'APSP cui trasferire i beni e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all'IPAB soggetta ad estinzione sulla base dei criteri di cui al comma 3.



**Art. 14**  
*(Vigilanza e controllo)*

1. La Giunta regionale esercita i compiti di indirizzo, vigilanza, ispezione e controllo sugli organi e sull'amministrazione delle APSP e ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia. Agli scopi predetti, il personale assegnato alla struttura competente ha libero accesso alle sedi e ai locali utilizzati dagli enti che hanno l'obbligo di fornire gli atti, i documenti, le dichiarazioni e comunque di collaborare fattivamente alle richieste formulate dai funzionari della struttura o dai loro incaricati, nei limiti dell'espletamento delle loro funzioni.
2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita: a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali; b) sui risultati di gestione.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, la struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP: a) sugli atti di disposizione immobiliare; b) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 19, definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo, prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.
6. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l'ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi comprese l'irregolare composizione del consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio, ovvero le altre ipotesi indicate dalla legge, la competente direzione regionale assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell'APSP.
7. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 6 o qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell'APSP, il Presidente della Regione dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione provvedendo contestualmente alla nomina, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi consecutivi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei mesi, di un commissario straordinario per i fini di cui al presente comma e per la ricostituzione dell'organo di governo.
8. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, al commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 della l. r.12/2016.





## Art. 15

### *(Disposizioni in materia di contabilità)*

1. Il bilancio delle APSP è approvato annualmente dalla Giunta regionale e pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'APSP e nel sito istituzionale della Regione.
2. Le APSP adottano il medesimo sistema contabile della Regione; a tal fine adottano il proprio regolamento di contabilità e provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Le APSP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati.
4. Il raggiungimento di una perdita di esercizio nonché la violazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) sono presupposti per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 14, fatta salva la presentazione di adeguata giustificazione.





**Art. 16**  
*(Patrimonio)*

1. Il patrimonio delle APSP è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e si ispira ai seguenti principi:

a) valorizzazione del patrimonio attraverso conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali, nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta regionale, sulla base di parametri rispondenti a principi di oggettività e trasparenza;

b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 15, comma 3.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle APSP tutti i beni mobili ed immobili sede legale dell'APSP e quelli destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l'utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all'erogazione dei rispettivi servizi.

3. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per autorizzare le APSP, su istanza corredata da parere del revisore di cui all'articolo 11, ad alienare e ad acquistare il patrimonio immobiliare disponibile o che verrà classificato come tale, per incrementarne la redditività ai fini di un miglioramento economico- gestionale e del patrimonio dell'ente.

4. Alle APSP è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l'ipotesi di adeguata giustificazione di cui all'articolo 15, comma 4 e l'ipotesi di gestione commissariale prevista dall'articolo 14. L'istanza di alienazione è corredata da un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

5. Al precipuo scopo di pervenire ad una crescente redditività del patrimonio disponibile, le APSP possono conferirne, mediante deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, la gestione al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 3.











**Art. 20**  
*(Personale)*

1. La trasformazione, anche mediante fusione, delle IPAB in APSP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all'articolo 12, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. I dipendenti delle APSP sono equiparati al personale regionale, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio più favorevole in godimento, compresa l'anzianità di servizio.
3. Il rapporto di lavoro delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato è disciplinato dalla normativa vigente in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'd' followed by a horizontal line.

**Art. 21**  
(*Clausola valutativa*)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e degli effetti ottenuti. A tal fine presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:
  - a) una relazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che contenga una ricognizione aggiornata delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio, nonché le linee di indirizzo per i processi di aggregazione e trasformazione;
  - b) una relazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le seguenti informazioni:
    - 1) l'elenco delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato;
    - 2) l'elenco delle IPAB trasformate in APSP e di quelle trasformate in persone giuridiche di diritto privato;
    - 3) l'elenco di IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
    - 4) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione;
  - c) una relazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che contenga la verifica dello stato di attuazione del processo di riordino e trasformazione delle IPAB con particolare riferimento:
    - 1) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle APSP;
    - 2) all'ambito territoriale di operatività delle APSP ed ai settori d'intervento delle medesime;
    - 3) alle eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle APSP;
  - d) una relazione, successivamente con periodicità annuale, sulle attività svolte dalle APSP e dalle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato.



**Art. 22**  
*(Norme transitorie e finali)*

1. I consigli di amministrazione in carica delle IPAB decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, eccettuati i relativi presidenti, che nella veste di legali rappresentanti delle IPAB sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione, anche mediante fusione o raggruppamento, in APSP o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge.
2. Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono prive di organi di amministrazione o essi risultino scaduti si procede con la nomina di un commissario fino al compimento della fase di trasformazione entro i termini previsti dall'articolo 2.
3. La Giunta regionale detta indicazioni alle APSP per il progressivo allineamento dei sistemi e principi contabili a quanto previsto dal d. lgs. 118/2011 al fine di garantire operatività a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.



**Art. 23**  
(Abrogazioni)


1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19 sono abrogati:
  - a) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica);
  - b) l'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007);
  - c) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio";
  - d) il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione);
  - e) la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi);
  - f) la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 40 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi);
  - g) l'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003);
  - h) l'articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009);
  - i) l'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008);
  - l) il comma 49 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);
  - m) il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (legge di stabilità regionale 2016);
  - n) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione);
  - o) il regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007").26/10/2016 14:25:3726/10/2016 14:25:57





**Art. 24**  
*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB del bilancio di previsione 2017.
2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente e di pari importo quella dell'UPB del bilancio di previsione 2017.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme regionali.



COLLEGIO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA